

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASSELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 66/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 875 pf 14-15 adottato nei confronti del Sig. Maurizio FANTINI, Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. RIVIERA DI ROMAGNA e della società A.S.D. RIVIERA DI ROMAGNA, avente ad oggetto la seguente condotta:
- Maurizio FANTINI per non aver, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F. e all'art. 8, commi 9 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, pagato, entro il termine stabilito, alla calciatrice Monika SINKA le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. con decisione prot. 58/CAE del 2.12.2014;
- società A.S.D. RIVIERA DI ROMAGNA per responsabilità diretta;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata del Sig. Maurizio FANTINI nell'interesse proprio e della società A.S.D. RIVIERA DI ROMAGNA in qualità di presidente;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni di 4 mesi di inibizione nei confronti del Sig. Maurizio FANTINI e di 1 punto di penalizzazione in classifica ed euro 200,00 di ammenda nei confronti società A.S.D. RIVIERA DI ROMAGNA.

Si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 LUGLIO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio